

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto legge n. 104 del 2013);

VISTO in particolare l'art. 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, «Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali», convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, che prevede, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» (c.d. «La Buona Scuola») e in particolare l'art.1, comma 160;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2018, n. 47, concernente la programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, emanato in attuazione dell'art. 10 del DL 104/2013, che prevede, in particolare, quanto segue:

- all'art. 2, comma 1 che le Regioni devono trasmettere al MIUR e, per conoscenza, al MEF e al MIT, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i piani regionali triennali di edilizia scolastica sulla base delle richieste presentate dagli enti locali;
- all'art. 2, comma 2, che i piani regionali sono inseriti in un'unica programmazione nazionale;
- all'art. 2, comma 3 che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nel medesimo decreto di approvazione della programmazione unica nazionale, a ripartire su base regionale le risorse;
- all'art. comma 4 che, con l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse, gli enti risultati beneficiari sono autorizzati ad avviare le procedure di gara o di affidamento dei lavori;
- all'art. 2 comma 5 che, in caso di mancata aggiudicazione dei lavori entro 365 giorni dalla pubblicazione sulla GURI del decreto di cui all'articolo 1 comma 3, l'assegnazione viene revocata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- all'art. 3 commi 1 che le Regioni, nella definizione dei piani regionali, devono dare priorità ai seguenti interventi:
  - a) interventi di adeguamento sismico o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti, nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovve-

- ro di miglioramento sismico, nel caso in cui l'edificio non si adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;
- b) interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;
  - c) interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio, previa verifica statica e dinamica dell'edificio;
  - d) ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
  - e) ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d), purché l'ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica;
- all'art. 3, comma 4 che le Regioni, nell'ambito delle priorità definite dal comma 1 del medesimo articolo, individuano gli enti beneficiari tenendo conto di quanto previsto nello stesso comma e, in particolare, della necessità di interventi relativi agli edifici scolastici di secondo grado e del numero degli studenti del secondo ciclo di istruzione sul totale degli alunni iscritti sul territorio regionale;

RITENUTO, sulla base di quanto previsto al succitato articolo 3, comma 4 del decreto 47/2017, di riservare una quota, pari al 30% delle risorse che verranno complessivamente assegnate alla Regione Valle d'Aosta, in favore dei progetti relativi ad edifici scolastici del secondo ciclo di istruzione, di competenza della Regione, tenuto conto che gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado costituiscono circa un terzo della popolazione scolastica regionale;

RITENUTO di dover approvare i criteri per redazione del piano regionale triennale 2018-2020 da inviare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'inserimento nella programmazione nazionale, in attuazione di quanto previsto dal succitato decreto;

CONSIDERATO che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha predisposto, in collaborazione con il Coordinamento tecnico delle Regioni della IX Commissione Istruzione e lavoro, sulla base di quanto disposto dal succitato decreto interministeriale 47/2018, la bozza di bando-tipo per la programmazione 2018-2020, approvata dall'Osservatorio nazionale dell'edilizia scolastica;

CONSIDERATO che:

- a) il bando-tipo è stato inviato alle Regioni, per il tramite del Coordinamento, con mail in data 15/03/2018;
- b) il bando-tipo di cui sopra non costituisce documento vincolante dal punto di vista giuridico, non essendo stato formalmente recepito da parte del Ministero in un atto amministrativo, ma costituisce una linea guida che le Regioni hanno condiviso, nell'ambito del Coordinamento delle Regioni, e si sono impegnate a rispettare, allo scopo di favorire una programmazione omogenea e coerente su tutto il territorio nazionale;
- c) le Regioni sono tenute ad integrare il bando-tipo:
  - stabilendo gli aspetti di dettaglio, quali a titolo esemplificativo i punteggi da attribuire ad alcuni criteri di valutazione;
  - adattandone le disposizioni alle specificità dei propri territori, laddove necessario;
  - introducendo, ove ritenuto opportuno, disposizioni o criteri di valutazione aggiuntivi, strategici per la propria programmazione;

VISTO il documento allegato alla presente deliberazione, elaborato dalla struttura Edilizia in collaborazione con il gruppo ristretto del NUVVOP competente in materia di programmazio-

ne degli interventi di edilizia scolastica, contenente i criteri per la formazione del piano triennale della Regione Valle d'Aosta;

CONSIDERATO che, come riferito dalla dirigente della Struttura edilizia scolastica, il documento è stato redatto sulla base del bando-tipo trasmesso dal MIUR ed adattato al contesto ed alle esigenze programmatiche regionali;

DATO ATTO che il succitato decreto interministeriale n. 47 del 3 gennaio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 4 aprile 2018 e che, pertanto, da tale data decorre il termine di 120 giorni per la trasmissione al Ministero da parte delle Regioni dei piani regionali, che scade il 4 agosto 2018;

RITENUTO di incaricare la Struttura edilizia scolastica di predisporre un avviso pubblico, per la selezione dei progetti da inserire nel piano regionale, sulla base dei criteri stabiliti nel documento allegato alla presente deliberazione, da pubblicarsi sul sito internet regionale, nonché di provvedere, sulla base delle richieste che saranno presentate, alla formazione del piano da sottoporre all'approvazione della giunta regionale;

RICHIAMATA la nota prot. n. 7407/ss in data 11.04.2018 con la quale il Consiglio permanente degli enti locali ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28/12/2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative;

VISTO il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Dirigente della Struttura edilizia scolastica ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Su proposta dell'Assessore all'istruzione e cultura, Emily RINI, di concerto con l'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo ed edilizia residenziale pubblica, Mauro BACCEGA;

Ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

- 1) di approvare i criteri, contenuti nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per la formazione del piano regionale triennale di interventi di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, n. 47, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 4 aprile 2018, al fine dell'inserimento del piano stesso nella programmazione unica nazionale 2018-2020 prevista dal citato decreto;
- 2) di demandare alla Struttura edilizia scolastica:
  - a) la predisposizione di un Avviso pubblico per la selezione dei progetti da inserire nel piano triennale di cui al precedente punto 1), sulla base dei criteri riportati nell'allegato alla presente deliberazione;

- b) la formazione del piano regionale triennale 2018-2020 di interventi di edilizia scolastica, sulla base delle richieste presentate dai soggetti aventi titolo, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale;
  - c) la trasmissione, entro il 4 agosto 2018, ai competenti ministeri del piano regionale, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto interministeriale 47/2018, di cui al precedente punto 1;
- 3) di disporre la pubblicazione dell'Avviso pubblico sul sito istituzionale della Regione nella sezione "Bandi e avvisi".

## **ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 475 DEL 16 APRILE 2018**

### **REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI STRUTTURA EDILIZIA SCOLASTICA**

---

#### **PIANO NAZIONALE TRIENNALE 2018-2020 DI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA**

**DECRETO INTERMINISTERIALE MEF-MIUR-MIT N. 47 DEL 3/01/2018  
PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. N. 78 DEL 4/4/2018**

#### **CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL PIANO REGIONALE 2018-2020**

##### **ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. Il piano regionale triennale di interventi di edilizia scolastica 2018-2020 viene approvato in esecuzione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, n. 47 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 4/04/2018.

##### **ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE**

1. Possono presentare proposte progettuali: la Regione, i Comuni, le Unités des Communes valdôtaines e le società tra enti locali.
2. Le proposte devono riguardare esclusivamente edifici di proprietà pubblica, comprese le palestre, adibiti ad istruzione scolastica regionale, inclusi i CPIA, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, ovvero edifici destinati o da destinare a poli di infanzia, muniti di codice edificio dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

##### **ART. 3 – TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI**

1. Gli interventi ammissibili devono rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, n. 47.
2. In particolare, sono ammesse alla selezione proposte rientranti nelle seguenti tipologie d'intervento:
  - a) interventi di adeguamento sismico, di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti (nel solo caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente) e di miglioramento sismico (nel solo caso in cui l'edificio non sia adeguabile in

ragione dell'insistenza di vincolo d'interesse);

- b)* Interventi finalizzati all'eliminazione di rischi, all'ottenimento della certificazione di agibilità dell'edificio e all'adeguamento alla normativa antincendio;
  - c)* ampliamenti e nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
  - d)* interventi diversi dai precedenti, purché l'Ente certifichi che la struttura è adeguata alle normative vigenti ed i dati relativi all'edificio interessato siano stati regolarmente inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica.
3. Qualora siano candidate proposte riconducibili alle tipologie di cui al comma 2 lettere *b)*, *c)* *d)* del presente articolo, il richiedente dovrà produrre la documentazione con cui si dimostri che l'edificio raggiunge, in termini di sicurezza strutturale, i livelli minimi previsti dalle NCT 2018 per gli interventi di miglioramento.
  4. La certificazione di cui al comma 3) costituisce il presupposto della concessione dei finanziamenti e non va prodotta in caso di nuova costruzione di manufatto autonomo rispetto ad altra costruzione esistente.
  5. Per interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche a seguito di demolizione e ricostruzione sul medesimo sito, il costo/mq dell'intervento non potrà superare il costo standard che sarà stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
  6. Per ciascun edificio scolastico può essere presentata una sola richiesta di finanziamento.

#### **ART. 4 – RIPARTO DEI FINANZIAMENTI STATALI**

1. La quota assegnata dallo Stato sarà ripartita nel seguente modo:
  - a) 70% agli interventi proposti da Comuni, Unité des Communes, società tra enti locali, relativi ad edifici scolastici destinati al primo ciclo di istruzione;
  - b) 30% agli interventi proposti dalla Regione, relativi a edifici scolastici destinati al secondo ciclo di istruzione
2. Nel caso di non utilizzo da parte dei Comuni o della Regione delle intere quote assegnate, i residui potranno essere destinati al finanziamento di progetti in graduatoria non finanziati.

#### **ART. 5 – INTERVENTI NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO**

1. Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi:
  - a) relativi a edifici di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica non regionale (scuole paritarie), fatta salva l'ipotesi di realizzazione di poli di infanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
  - b) che prevedano esclusivamente opere di sistemazione a verde e arredo urbano, ancorché di aree pertinenti scolastiche;
  - c) già destinatari di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali, con la sola eccezione di eventuali cofinanziamenti fino a concorrenza del costo complessivo.

- d) interventi di importo inferiore a 100.000 euro, fatti salvi gli interventi finanziabili ai sensi dell'articolo 6.

#### **ART. 6 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI ANTINCENDIO**

1. Al fine di sostenere gli Enti Locali nella messa a norma antincendio degli edifici scolastici, è previsto un contributo straordinario destinato al finanziamento di interventi che prevedano esclusivamente opere per l'adeguamento antincendio, finalizzati alla presentazione della relativa certificazione (SCIA).
2. Il contributo massimo assegnabile è pari a:
  - euro 50.000 per edifici del primo ciclo di istruzione
  - euro 70.000 per edifici del secondo ciclo di istruzione
3. Qualora le opere antincendio facessero parte di un progetto comprendente altre categorie di opere, la parte relativa all'antincendio deve essere necessariamente evidenziata nella domanda di finanziamento. In caso di concessione del contributo relativo all'antincendio la richiesta di finanziamento rimane in graduatoria per la parte non finanziata.
4. Il contributo verrà erogato a seguito dell'effettiva presentazione della SCIA e, a tal proposito, qualora il costo complessivo dell'opera superasse il contributo di cui sopra, l'Ente richiedente deve allegare alla domanda di finanziamento anche la dichiarazione di compartecipazione finanziaria a proprio carico.
5. Gli interventi di cui al presente articolo saranno graduati in funzione della popolazione scolastica ospitata nell'edificio scolastico.

#### **ART. 7 – COFINANZIAMENTO**

1. E' ammesso il cofinanziamento:
  - a) da parte dell'Ente proponente;
  - b) a valere su finanziamenti regionali, statali e comunitari.
2. Nel caso di cofinanziamento a valere sul Conto termico di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16/02/2016, gli interventi di efficientamento energetico devono essere coerenti con i requisiti tecnici previsti dal succitato decreto interministeriale.

#### **ART. 8 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE**

1. I soggetti interessati devono presentare la seguente documentazione per ogni progetto che intendono candidare:
  - a) domanda di finanziamento in formato elettronico, utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione, contenente tra l'altro le seguenti informazioni:

- tipologia d'intervento fra quelle descritte all'articolo 3;
  - codice dell'edificio scolastico e codice del punto di erogazione del servizio, come da anagrafe dell'edilizia scolastica;
  - età di progettazione/costruzione dell'edificio scolastico;
  - tipologia costruttiva dell'edificio scolastico;
  - istituzione scolastica che ha o che avrà sede nell'edificio interessato dall'intervento;
  - numero di alunni che hanno o avranno sede nell'edificio scolastico;
  - indicazione se l'intervento proposto costituisce completamento di opere già avviate in precedenza e rimaste incompiute;
  - impegno all'aggiornamento dell'anagrafe edilizia scolastica
  - impegno all'eventuale compartecipazione finanziaria all'intervento;
  - domanda di contributo antincendio, ai sensi dell'articolo 6, riportante l'importo delle sole opere antincendio ed eventuale dichiarazione di copertura finanziaria delle somme eccedenti il contributo;
- b)** *nel caso d'intervento di sostituzione edilizia per adeguamento sismico non conveniente*, relazione tecnica nella quale sono descritte le ragioni di convenienza legate alla realizzazione di un nuovo edificio;
- c)** Qualora siano candidate proposte riconducibili alle tipologie di cui al comma 2 lettere b), c) d) dell' articolo 3, il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione, con cui si dimostri che l'edificio raggiunge, in termini di sicurezza strutturale, i livelli minimi previsti dalle NCT 2018 per gli interventi di miglioramento:
- per tipologie di cui alle lettere b) e d):
- indagine di vulnerabilità sismica con livello di conoscenza minimo LC1, qualora questa sia già in possesso dell'amministrazione proponente al momento della pubblicazione dell'avviso;
  - indagine di vulnerabilità sismica con livello di conoscenza minimo LC2, in caso contrario;
- Per tipologie di "ampliamento" di cui alla lettera c):
- indagine di vulnerabilità sismica con livello di conoscenza minimo LC2;
- ovvero**
- dichiarazione del legale rappresentante di impegno ad effettuare l'indagine prima della concessione del finanziamento;
- d)** progetto o studio di fattibilità tecnico-economico con allegato quadro economi-

co, in cui sono specificate le lavorazioni da effettuare suddivise in categorie omogenee, fra cui le opere strutturali (in caso di interventi di adeguamento e di miglioramento sismico);

- e) *nel caso*, progetto o studio di fattibilità tecnico-economico, con relativo quadro economico, degli interventi antincendio rientranti nel contributo di cui all'articolo 6 ;
- f) *nel caso*, impegno alla dismissione di altro edificio in locazione passiva entro sei mesi dalla conclusione dei lavori e/o indicazione degli estremi della deliberazione con cui si è approvato il piano di razionalizzazione interessante l'edificio oggetto d'intervento;
- g) eventuali provvedimenti di chiusura degli edifici scolastici disposti da Autorità competenti;
- h) *nel caso di ricorso al cofinanziamento del conto termico di cui al DM 16/02/2016*:
  - fac-simile simulazione richiesta di prenotazione degli incentivi effettuabile sul portale informatico GSE (allegato al bando);
  - diagnosi energetica;
- i) *nel caso*, dichiarazione di impegno a realizzare o ristrutturare un edificio NZEB;
- j) eventuali provvedimenti di chiusura degli edifici scolastici disposti da Autorità competenti.

## **ART. 9 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI**

1. La valutazione delle proposte progettuali è demandata ad apposita Commissione, che procederà sulla base dei criteri di seguito indicati:

<b>CRITERI RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO: PUNTEGGIO MAX 100</b>		<b>PUNTEGGI</b>
1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DI EDIFICI ESISTENTI E DI MIGLIORAMENTO SISMICO (punteggio attribuibile secondo i criteri dell'allegato A) del presente bando	50 max
2	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA' (MESSA A NORMA) DALLA LETTERA B a D, DI CUI ALL'ART. 3 DM 43/2018. I punteggi assegnati sono cumulabili fra loro	40 max
2.A	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA' di cui:	28 max
2.A.1	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO a causa di:	14 max
2.A.1.1.	INADEGUATEZZA DEI PERCORSI DI ESODO E DELL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	2

	2.A.1.2	INADEGUATEZZA DELLA CENTRALE TERMICA	2
	2.A.1.3	CARENZA DEGLI IMPIANTI DI ESTINZIONE	2
	2.A.1.4	ASSENZA DI COMPARTIMENTAZIONI (SE PRESCRITTE)	2
	2.A.1.5	CARENZA DI SISTEMI DI RILEVAZIONE (SE PRESCRITTI)	2
	2.A.1.6	INADEGUATEZZA DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA	2
	2.A.1.7	CARENZE CHE IMPEDISCONO IL RILASCIO DEL C.P.I.	2
	2.A.2	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO E DI FOLGORAZIONE a causa di:	14
	2.A.2.1.	INADEGUATEZZA DEI QUADRI ELETTRICI	2,4
	2.A.2.2	INEFFICACIA DELL'IMPIANTO DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE	2,4
	2.A.2.3	INADEGUATEZZA DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE	2,3
	2.A.2.4	INADEGUATEZZA DI PRESE E INTERRUTTORI	2,3
	2.A.2.5	ASSENZA O INSUFFICIENZA DELL'ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE	2,3
	2.A.2.6	ALTRE CARENZE CHE IMPEDISCONO L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA'	2,3
2.B	INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DI RISCHI DA CADUTA DI ELEMENTI DALL'ALTO :		3 max
	2.B.1	RISCHIO DI CADUTA DI ELEMENTI ESTERNI (INTONACI DI AGGETTI E FACCIATE, CORNICIONI, ECC.)	1,5
	2.B.2	RISCHIO DI CADUTA DI ELEMENTI INTERNI (INTONACI, CONTROSOFFITTI, CORPI ILLUMINANTI, SERRAMENTI, ECC.)	1,5
2.C.	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE a causa di:		6 max
	2.C.1	INADEGUATEZZA DEI PERCORSI E DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE	1,2
	2.C.2	IMPOSSIBILITA' DI SUPERAMENTO DI DISLIVELLI E DI ACCESSO	1,2
	2.C.3	CARENZA DI APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO IDONEE PER SOGGETTI DIVERSAMENTI ABILI	1,2
	2.C.4	INADEGUATEZZA DEI SERVIZI IGIENICI	1,2
	2.C.5	INADEGUATEZZA DEI PERCORSI INTERNI (PORTE E RELATIVI SPAZI DI MANOVRA)	1,2
2.D.	INTERVENTO DI ELIMINAZIONE DI RISCHI DIVERSI (punteggi sommabili) a causa di:		3 max
	2.D.1	INADEGUATEZZA DEL MICROCLIMA	0,5
	2.D.2	INSUFFICIENZA DELL'ILLUMINAZIONE NATURALE	0,5

2.D.3	RISCHI DA RUMORE	0,5
2.D.4	INADEGUATEZZA DELL'ALTEZZA DI PARAPETTI E CORRIMANO	0,5
2.D.5	PAVIMENTI INTERNI SCONNESSI O SDRUCCIOLEVOLI	0,5
2.D.6	INADEGUATEZZA DELLE SUPERFICI VETRATE	0,5

3	AMPLIAMENTI E NUOVE COSTRUZIONI PER ESIGENZE SCOLASTICHE ADEGUATAMENTE DIMOSTRATE	8
---	---	---

4	INTERVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI: DA SPECIFICARE (0,5 per ogni tipologia di intervento)	2 max
---	--	-------

<b>ULTERIORI CRITERI: PUNTEGGIO MAX 100</b>
---

5	LIVELLO PROGETTAZIONE	20 (max)
	5.1 DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI	5
	5.2 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	10
	5.3 PROGETTO DEFINITIVO	15
	5.4 PROGETTO ESECUTIVO MUNITO DI VERBALE DI VERIFICA, APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E DICHIARAZIONE DI CANTIERABILITA'	20

6	POPOLAZIONE SCOLASTICA BENEFICIARIA	25 (max)
	Fino a 100 studenti	5
	Da 101 a 250 studenti	10
	Da 251 a 350 studenti	15
	Da 351 a 450 studenti	20
	Più di 451 studenti	25

7	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	8
	7.1 COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO NZEB	8

8	ELIMINAZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (punteggi non sommabili)	5 max
	8.1 IN CASO DI M.C.A. PRESENTI MA CON EMISSIONI ENTRO I LIMITI	2
	8.2 IN CASO DI M.C.A. LOCALIZZATI (CANNE FUMARIE, CASSONI, ECC) CON EMISSIONI OLTRE I LIMITI	3

	8.3	IN CASO DI M.C.A. DIFFUSI (PANNELLATURE, PAVIMENTI, TETTI ECC) CON EMISSIONI OLTRE I LIMITI	5
9		ALTRE CIRCOSTANZE PREMIANTI	
	9.1	COMPLETAMENTO DI VALORI NON ULTIMATI	3
	9.2	DISMISSIONE DI EDIFICI IN LOCAZIONE PASSIVA	2
	9.3	LAVORI CONNESSI A PROGRAMMI DI RIORGANIZZAZIONE SCOLASTICA	2
10		CHIUSURA DELL'EDIFICIO DISPOSTA DA AUTORITA' COMPETENTE	10
11		INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA COERENTI CON I REQUISITI TECNICI PREVISTI DAL CONTO TERMICO (DM DEL 16/02/2016)	15 max
		FINANZIAMENTO CONTO TERMICO FINO AL 10% DELL'IMPORTO DEI LAVORI	5
		FINANZIAMENTO CONTO TERMICO FINO AL 20% DELL'IMPORTO DEI LAVORI	10
		FINANZIAMENTO CONTO TERMICO OLTRE IL 20% DELL'IMPORTO DEI LAVORI	15
12		RICORSO ALL'ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO	2
13		COMPARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE	8 max
	13.1	COMPARTECIPAZIONE PARI AL 10%	3
	13.2	COMPARTECIPAZIONE PARI AL 20%	8

**A parità di punteggio fra i progetti, hanno precedenza di finanziamento le proposte relative alla tipologia d'intervento prioritaria, come individuata dal decreto interministeriale 3/01/2018 n. 47.**

L'inserimento in graduatoria non dà diritto al finanziamento.

#### **ART. 10 – CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E EVENTUALI AGGIORNAMENTI**

1. La graduatoria è utilizzata dallo Stato o dalla Regione per la concessione di finanziamenti relativi all'edilizia scolastica.
2. La graduatoria è assoggettata ad aggiornamento annuale nel corso del 2019 e del 2020.

In tale sede si procede alla revisione del punteggio sulla base del solo incremento del livello progettuale dei criteri di cui all'articolo 6 e sulla base della nuova documentazione prodotta dall'ente.

3. Nel caso in cui vengano definite dallo Stato linee di finanziamento dedicate a specifiche finalità e/o tipologie di interventi, la Regione si riserva di attingere dalla graduatoria gli interventi che rispondono ai requisiti previsti dai programmi straordinari di finanziamento.

## **ALLEGATO A**

I valori di capacità indicati nella seguente procedura sono convenzionali e possono essere utilizzati unicamente allo scopo di definire una graduatoria per le finalità del provvedimento. Essi non possono in alcun modo essere assunti e utilizzati come valori effettivi dell'indice di rischio, che possono solo essere determinati attraverso analisi effettuate ai sensi delle NTC vigenti.

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P = \begin{array}{ll} 50 & \text{per } I_R \leq 0.2 \\ \frac{400 - 500I_R}{6} & \text{per } 0.2 < I_R < 0.8 \\ 0 & \text{per } I_R \geq 0.8 \end{array}$$

$I_R$  rappresenta l'indice di rischio e viene valutato come descritto nel seguito:

- a) nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi delle NTC08 o NTC2018 condotta sulla base di un livello di conoscenza dell'edificio almeno pari a LC2,  $I_R$  è dato dal rapporto capacità / domanda allo stato limite di salvaguardia della vita, riportate entrambe al suolo effettivo del sito di costruzione;
- b) nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi dell'OPCM 3728 e smi condotta sulla base di un livello di conoscenza dell'edificio almeno pari a LC2,  $I_R$  è dato dal rapporto capacità/domanda allo stato limite di salvaguardia della vita, riportate entrambe al suolo effettivo del sito di costruzione, modificando la domanda sulla base della pericolosità sismica attuale. In mancanza di più precise determinazioni, qualora ne ricorrano le condizioni, è possibile trasformare l'indice di rischio utilizzando il foglio di calcolo messo a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile [www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/.../Indici\\_di\\_rischio.xls](http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/.../Indici_di_rischio.xls)
- c) qualora non si disponga di una verifica sismica conforme ai punti a) o b)  $I_R$  viene valutato come:

$$I_R = S_c a_{g,c} / S_d a_{g,d}$$

dove:

$a_{g,d}$   $S_d$  = ancoraggio dello spettro di domanda al suolo effettivo del sito di costruzione per la verifica dello stato limite di salvaguardia della vita;

$a_{g,d}$  = domanda riferita a suolo rigido e pianeggiante per la verifica dello stato limite di salvaguardia della vita, pari all'accelerazione al suolo attesa al sito di costruzione con periodo di ritorno di 712 anni,  $a_g(T_R=712, \text{suolo A})$ .

$S_d = S_{S,d} S_T$  = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche valutate per  $a_{g,d}$ . In mancanza di più precise determinazioni si assumerà, convenzionalmente, un suolo di categoria B;

$a_{g,c}$   $S_c$  = capacità della struttura su suolo effettivo del sito di costruzione, intesa come ancoraggio dello spettro di risposta su suolo effettivo del sito di costruzione che produce il rag-

giungimento dello stato limite di salvaguardia della vita;

$a_{g,c}$  = capacità della struttura riportata a suolo rigido e pianeggiante;

$S_c = S_{s,c} S_T$  è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche valutate per  $a_{g,c}$ ;

$a_{g,c} S_c$  viene valutato come nel seguito descritto

- c.1) se l'edificio è stato progettato successivamente all'entrata in vigore della normativa sismica per le costruzioni ed alla classificazione sismica riferite al sito di costruzione,  $a_{g,c} S_c$  viene valutato a partire dalla seguente tabella:

*Tabella 1: valori di  $a_{g,c} S_c / g$  in funzione dell'epoca di costruzione e della classificazione sismica all'epoca di costruzione*

Epoca di progettazione \ Zona o categoria sismica dell'epoca di progettazione	I	II	III
Dopo il 1915	0.25	--	--
Dopo il 1930	0.27	0.19	--
Dopo il 1935	0.20	0.14	--
Dopo il 1984	0.26	0.19	0.11
Dopo il 1996	0.28	0.20	0.12
Secondo OPCM3274	0.42	0.30	0.18

*Nota: i valori in tabella derivano da una uguaglianza tra taglio resistente alla base e taglio agente alla base, nell'ipotesi di uguaglianza degli spostamenti:*

$$V_{Ed} = \frac{a_g}{g} S_s S_T F_o \Gamma W = V_{Rd} = C_{Rd} \mu W = \alpha C \mu W$$

*C è il coefficiente di taglio alla base in termini di verifiche alle tensioni ammissibili,  $C_{Rd}$  in termini di stato limite ultimo,  $\alpha$  il fattore che consente il passaggio da verifiche alle tensioni ammissibili a stato limite ultimo,  $\Gamma$  il coefficiente di partecipazione,  $\mu$  la capacità di deformazione espressa in termini di duttilità globale,  $W$  il peso della struttura. Si ha:*

$$\frac{a_g}{g} S_s S_T = \frac{\alpha \mu}{\Gamma F_o} C$$

*Si è adottato  $\alpha=1.75$ ,  $\Gamma=0.80$ ,  $F_o=2.5$ ,  $\mu=2.0-2.2-2.3-3.0-3.2$  per anni di costruzione dopo il 15-30-35-84-96 con esclusione di opcm3274 dopo la quale si assume implicitamente elevata duttilità;*

- c.2) nel caso di edificio adeguato sismicamente  $a_{g,c} S_c$  viene valutato come nel caso c.1) assumendo come epoca di costruzione l'epoca di progettazione dell'intervento di adeguamento sismico;
- c.3) nel caso di edificio migliorato sismicamente  $a_{g,c} S_c$  viene valutato come nel caso c.1) assumendo come epoca di costruzione l'epoca di progettazione dell'intervento di miglioramento sismico e riducendo i valori riportati in tabella per il livello di miglioramento raggiunto,  $\alpha$ , convenzionalmente, per 0.6 nel caso non sia disponibile il dato;
- c.4) edifici progettati sismicamente prima del 1996 con telai o pareti in una sola direzione si considerano come progettati ai soli carichi verticali (punto c.5);

c.5) nel caso di edifici progettati prima dell'entrata in vigore della classificazione e normativa sismica o in zone non classificate all'epoca della costruzione, anche nel caso di successivi interventi di rafforzamento che non rientrano nelle fattispecie dell'adeguamento o miglioramento sismico,  $I_R$  viene determinato a partire dalle caratteristiche tipologiche dell'edificio:

*Tabella 2: valori di  $a_{g,c}S_d/g$  per edifici in muratura o misti progettati prima dell'entrata in vigore della classificazione e normativa sismica o in zone non classificate all'epoca della costruzione*

Strutture verticali	Strutture orizzontali	$a_{g,c}S_d/g$
Muratura di scarsa qualità (Pietra arrotondata, a sacco, non rinforzata)	qualsiasi	0.06
Muratura di media qualità (Pietra semi squadrata, con listature, collegata nello spessore, muratura rinforzata con iniezioni di malta)	Flessibili	0.08
	Semirigidi	0.10
	Rigidi	0.11
Muratura di buona qualità (pietre squadrato, mattoni apparecchiati nello spessore, muratura rinforzata con betoncino armato, CAM, ecc)	Flessibili	0.12
	Semirigidi	0.13
	Rigidi	0.14

In tutti i casi, la presenza sistematica di catene, tiranti o cordoli implica un aumento del 20% dei valori riportati in tabella.

Per la definizione del tipo di muratura e di orizzontamento si può far riferimento a quanto contenuto nel manuale di compilazione della scheda Aedes.

*Tabella 3: valori di  $a_{g,c}S_d/g$  per edifici in cemento armato o acciaio progettati prima dell'entrata in vigore della classificazione e normativa sismica o in zone non classificate all'epoca della costruzione*

Strutture verticali	$a_{g,c}S_d/g$
Strutture a telaio in una sola direzione	0.06
Strutture con pareti/nuclei/controventi in una sola direzione	0.06
Strutture a telaio in due direzioni	0.10
Strutture con pareti/nuclei/controventi in due direzioni	0.14

- d) Carenze strutturali per edifici del caso c)  
 Per edifici non progettati sismicamente o progettati sismicamente fino al DM96 compreso nel caso di presenza di carenze strutturali gravi i valori di capacità riportati al punto c) vengono ridotti come descritto nel seguito:

*Tabella 4: Fattori riduttivi di  $a_{g,c}S_c$  per edifici non sismicamente progettati o progettati sismicamente fino al DM96 compreso*

Carenze	Fattore riduttivo
Edifici in cemento armato o acciaio	
Presenza di pilastri corti	0.80
Distribuzione irregolare di tamponature rigide e resistenti tali da determinare concentrazioni di domanda di deformazione in singoli piani o in parti in pianta della costruzione (ad es. piano pilotis, tamponature solo su un lato o due lati consecutivi, etc.)	0.80
Irregolarità di forma in pianta o in altezza	0.80
Edifici in muratura o misti	
Presenza di aperture vicine agli spigoli, aperture non allineate in verticale, canne fumarie nello spessore della muratura, nicchie frequenti	0.80
Presenza di tetti spingenti e/o molto pesanti	0.80
Malta degradata	0.80

Nel caso di compresenza di più carenze strutturali si considereranno tutti i fattori correttivi corrispondenti.